

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

MODULARIO
ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
					SERIE	NUMERO	DATA
			REGISTRO ALTRO ERARIO				
			ALTRE AZIENDE		DA	A	IMPORTO
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO	Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
----------------	--	-------------------------------------	--

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI: COMO		Foglio N. / di tot.		N. DI REPERTORIO	
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE 9 6 2 3 3 9 2 0 5 8 4	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO 1 6 0 5 2 0 2 1	DATA FINE PROROGA		
TIPOLOGIA DELL'ATTO REGISTRAZIONE STATUTO ASSOCIAZIONE		ADEMPIMENTO ☒ Pro ☐ Ces ☐ Rls		USO ABITATIVO ☐ SI	

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
1	9 6 2 3 3 9 2 0 5 8 4	ASS.NE NAZ. DI AMICIZIA ITALIA-CUBA APS	
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE 20159 MILANO		PROVINCIA VIA O PIAZZA M I VIA BORSIERI	N. CIVICO 4
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
2	P P C M R C 6 8 A 0 9 H 5 0 1 G	PAPACCI	
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
MARCO		ROMA	R M 0 9 0 1 1 9 6 8 M
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE ROMA		PROVINCIA VIA O PIAZZA R M VIA MAGNANO IN RIVIERA	N. CIVICO 42
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME		COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA VIA O PIAZZA	N. CIVICO

Esonerato dall'imposta di bollo in quanto APS

STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA

Adeguato a nuove normative

Art. 1. (Denominazione e principi ispiratori)

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba APS (di seguito denominata "ITALIA CUBA" nel presente testo) è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS).

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba APS è l'organizzazione democratica delle persone che vogliono operare, nel rispetto della Costituzione italiana, per lo sviluppo dei rapporti internazionali di amicizia, di solidarietà e di cooperazione con il popolo cubano e i suoi legittimi rappresentanti, nel rispetto della Costituzione della Repubblica di Cuba.

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba si ispira agli ideali della Resistenza italiana e della Rivoluzione cubana, ai principi della solidarietà, dell'uguaglianza e della fraterna collaborazione tra i popoli, contro ogni forma di razzismo e di oppressione, per la salvaguardia dei diritti umani collettivi e individuali, per il consolidamento della pace nel mondo.

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba è un'Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro, autonoma, pluralista e si colloca nel vasto movimento progressista e antifascista del nostro Paese.

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba promuove e favorisce la collaborazione con associazioni nazionali e internazionali che si ispirano agli ideali e ai principi di solidarietà e di fratellanza tra i popoli e di lotta alla disuguaglianza e all'oppressione. Trattasi di associazione non riconosciuta.

Articolo 2 (Scopi)

Scopo dell'Associazione è lo sviluppo dell'amicizia e della solidarietà con il popolo cubano e con le organizzazioni politiche e di massa che lo rappresentano, sulla base dei principi ispiratori del presente Statuto.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- 1) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- 2) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale
- 3) sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
- 4) formazione universitaria e post-universitaria
- 5) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza

Pertanto è suo impegno:

- a) Promuovere e realizzare attività di cooperazione allo sviluppo e attività di emergenza umanitaria
- b) promuovere scambi fra Italia e Cuba nel campo della cultura, della scienza, delle arti e delle attività sociali, mediante relazioni e convenzioni con istituzioni elettive, gruppi e associazioni professionali, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi. Negli ambiti specifici, s'impegna a sollecitare la cooperazione tecnica, scientifica, economica e culturale;
- c) promuovere gemellaggi e/o patti di amicizia tra enti e istituzioni dei due paesi;
- d) promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni, seminari, manifestazioni culturali, spettacoli in genere, viaggi di studio, di lavoro volontario e turistici;
- e) promuovere iniziative di carattere sociale, economico, culturale, sportivo, con il fine di perseguire e potenziare l'attività dell'Associazione, quale strumento di solidarietà attiva e concreta con Cuba.
- f) curare la pubblicazione di periodici, monografie, documenti, bibliografie, ecc. tanto a mezzo stampa come attraverso l'utilizzo di altri supporti disponibili, al fine di favorire:

- una precisa e corretta informazione nella sua sfera di interessi
- la conoscenza reciproca della storia, della cultura e delle realtà socio-economiche dell'Italia e di Cuba.
- la crescita e la formazione dei propri iscritti.

- g) mantenere regolari rapporti con le sedi diplomatiche cubane in Italia e quelle italiane a Cuba



h) organizzare viaggi di conoscenza e di lavoro volontario al fine di facilitare ed approfondire il rapporto di reciproca conoscenza ed amicizia tra il popolo italiano e il popolo cubano ed in occasione di specifici eventi e ricorrenze sia italiane che cubane”

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, e in conformità alle linee e i principi approvati dal Direttivo Nazionale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 (Partecipazione a iniziative esterne)

L'Associazione può aderire a quelle manifestazioni e iniziative che a livello nazionale e/o internazionale, abbiano come fine la pace e la solidarietà tra i popoli, l'affermazione dei valori di libertà, democrazia e contro ogni forma di imperialismo, neocapitalismo, neocolonialismo e di discriminazione razziale, religiosa e di genere ovunque si manifestino.

L'Associazione Nazionale e le sue strutture territoriali non possono partecipare direttamente a elezioni politiche o amministrative, di qualsiasi livello sia in Italia sia internazionali.

I singoli soci esercitano il proprio diritto di cittadino escludendo un coinvolgimento diretto e indiretto, organizzativo o finanziario dell'Associazione.

Articolo 4 (Rapporti internazionali)

L'Associazione riconosce come interlocutore cubano principale l'Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos (I.C.A.P.).

Le relazioni fra le due istituzioni si fondano sui principi dell'amicizia e della solidarietà internazionalista, sul rafforzamento dei valori politici, sociali e culturali dei due popoli, salvaguardando le rispettive autonomie.

L'Associazione si impegna a non mettere in atto alcuna forma di ingerenza nella politica dell'attuale sistema istituzionale cubano.

L'Associazione partecipa all'attività internazionale delle Associazioni consorelle aventi la stessa denominazione e che agiscono per gli stessi scopi.

L'Associazione può, a sua volta, aderire a istituti, enti, organizzazioni del terzo settore e organizzazioni della cooperazione e della solidarietà internazionale, purché fondino la loro ragione su una vita democratica e abbiano come fine la solidarietà tra i popoli.

Le modalità di adesione dell'Associazione e la partecipazione della stessa alle varie organizzazioni e iniziative internazionali, sono decise e stabilite dagli organismi dirigenti nazionali.

Articolo 5 (Adesioni)

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone democratiche e antifasciste che condividono i principi e intendono perseguire gli scopi del presente Statuto, senza alcuna discriminazione per la loro opinione politica e per i loro principi religiosi o filosofici.

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione (nella persona del Segretario del Circolo o del Presidente dell'associazione) una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 120 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, rappresentato dal Presidente o dal Segretario del Circolo, chi l'ha presentata può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato di Garanzia che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale carattere, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso al Comitato di Garanzia.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Articolo 6 (Soci)

I soci sono gli aderenti che si iscrivono volontariamente e sono in regola con il pagamento della contribuzione associativa annuale.

A tutti i soci e in tutte le istanze dell'Associazione Nazionale, a salvaguardia delle differenze di genere, è garantito il principio delle pari opportunità.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Articolo 7 (Diritti e doveri)

Tutti i soci hanno il diritto di essere informati e sono impegnati a diffondere le informazioni sull'attività dell'Associazione e su Cuba.

Ogni socio ha il diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, di frequentare le sedi, di usare i materiali di consultazione e di lettura, di partecipare e di dare il proprio contributo volontario al lavoro ed all'organizzazione di tutte le iniziative dell'Associazione.

Nessuna limitazione è posta alla piena libertà d'espressione e convinzione dei soci, le cui opinioni per proposte e idee che tendono a sviluppare l'attività associativa sono discusse con metodo democratico e civile. Tutti i soci non possono esprimere giudizi pubblici in cui venga lesa l'immagine e/o la dignità dell'Associazione o dei suoi singoli componenti.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee congressuali del Circolo cui appartengono, esercitano il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti da proporre al Congresso, nonché alla elezione degli organismi direttivi del Circolo e dei delegati all'assemblea congressuale dell'istanza superiore.

Tutti i soci, se di maggiore età, hanno il diritto di:

- essere eletti negli organi direttivi;
- essere delegati alle assemblee congressuali delle istanze superiori;
- essere delegati a rappresentare l'associazione a convegni, seminari, nazionali o internazionali, sulla base delle indicazioni degli organismi dirigenti nazionali;
- di esaminare i libri sociali a seguito di formale istanza all'Organo amministrativo che, entro 15 giorni dalla richiesta dovrà fornire la documentazione richiesta, in presa visione, presso la sede dell'Associazione;
- adire al Tribunale di Milano in caso di fondato sospetto sugli amministratori, per violazione dei loro doveri, o gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno all'Associazione.

Tutti i soci hanno il diritto di sostituire i propri rappresentanti con le medesime modalità con cui sono stati eletti.

Nessun diritto compete al socio e ai suoi eredi o aventi causa sulle somme versate all'Associazione per qualsivoglia titolo.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme dello Statuto, e di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

La Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e potrà avvalersi in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazione di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura anche ricorrendo ai propri associati secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente previa deliberazione del Direttivo Nazionale.

I Volontari della Associazione sono soggetti alle norme previsti dall'Art. 17 del D.LGS 117 del 3 luglio 2017.

Articolo 8 (Decadenza dalla qualifica di socio)

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni presentate in forma scritta al Circolo di appartenenza;

b) per mancato pagamento della contribuzione associativa;

c) su delibera del Comitato di Garanzia, a seguito di decisione dell'assemblea dei soci del Circolo di appartenenza o del Comitato Direttivo Nazionale, nei casi di eccezionale gravità qualora il socio abbia:

- violato le norme statutarie
- compromesso gli interessi e i principi generali dell'Associazione;
- danneggiato moralmente e materialmente l'Associazione.
- Svolto la propria attività con fine di lucro, anche indiretto.

La decisione assunta ha effetto di sospensione e nel caso in cui il socio in questione detenga qualsiasi carica direttiva questa si ritiene sospesa in via cautelare ed è sostituito nell'incarico sino alla definitiva risoluzione della controversia.

Red

Il socio proposto per una misura disciplinare può autonomamente rivolgersi al Comitato di Garanzia per sostenere le proprie ragioni.

La delibera di espulsione ha effetto di radiazione dall'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e deve essere resa nota a tutte le sue realtà territoriali.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un' apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Articolo 9 (Struttura)

La struttura organizzativa dell'Associazione è prevista in tre livelli:

- **CIRCOLO:** è l'organizzazione di base cui i soci aderiscono
- **REGIONALE:** con la quale si coordinano tutte le attività e le realtà di base.
- **NAZIONALE:** cui fanno capo tutte le realtà regionali e di Circolo che formano, nell'insieme, l'Associazione Nazionale. Le decisioni relative allo sviluppo dell'attività e il suo coordinamento, sulla base delle linee congressuali, sono assunte dal Direttivo Nazionale.

Nell'ambito regionale, dove sussistono le condizioni o ragioni per meglio sviluppare l'attività associativa, possono essere costituiti coordinamenti tra i Circoli a livello di zona, circoscrizionali, comunità montane, ecc. i cui componenti saranno eletti dai singoli Circoli.

Tutte le realtà a ogni livello hanno una comune denominazione: Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.

Articolo 10 (Unicità dell'Associazione)

La tessera di socio a qualsiasi titolo rilasciata dal Circolo, è unica per tutto il territorio nazionale ed è emessa annualmente dall'Associazione Nazionale.

Le strutture dell'Associazione a ogni livello hanno l'impegno principale di sostenere tutte le iniziative che sono promosse dall'Associazione Nazionale e di sostenere la stessa finanziariamente.

Il Comitato Direttivo Nazionale stabilisce le modalità del tesseramento, la quota minima associativa e il contributo che ogni tessera sottoscritta deve essere versato all'Associazione Nazionale. I Circoli non possono aumentare la quota minima stabilita.

I Circoli hanno l'obbligo di versare le quote di competenza dell'Associazione Nazionale e di consegnare i tagliandi delle tessere rilasciate alla Segreteria Nazionale, nei modi e nei tempi stabiliti dal Comitato Direttivo Nazionale, in modo che il socio possa esercitare i propri diritti, compreso quello dell'informazione.

Le organizzazioni territoriali sono titolari, nel proprio ambito geografico, di piena autonomia nelle iniziative, purché rispettino gli scopi e gli indirizzi dell'Associazione e le norme dello Statuto. Qualora le iniziative si svolgano in un ambito geografico di interesse di più strutture, è d'obbligo informare e cercare la collaborazione di tutte le strutture interessate.

Articolo 11 (Organismi dirigenti nazionali)

Gli organismi dirigenti e rappresentativi dell' Associazione a livello nazionale sono:

- a) l'Assemblea Congressuale;
- b) il Comitato Direttivo; (Ruolo di assemblea)
- c) la Segreteria Nazionale (Organo di amministrazione);
- d) il Presidente;
- e) il Vice Presidente
- f) il Tesoriere
- g) il Collegio dei Sindaci Revisori e Revisore legale
- h) il Comitato di Garanzia
- i) amministratore

Articolo 12 (Congresso Nazionale)

L'Assemblea Congressuale è la massima espressione della vita democratica dell'Associazione.

La stessa fissa le linee generali dell'attività, le norme statutarie, le modalità delle adesioni, valuta l'attività svolta nel periodo precedente e decide gli impegni programmatici per il periodo futuro.

L'Assemblea Congressuale è convocata una volta ogni quattro anni dal Comitato Direttivo Nazionale.

L'Assemblea Congressuale è composta dai delegati eletti nei congressi di Circolo.

Il numero dei delegati al Congresso Nazionale è stabilito dal comitato Direttivo Nazionale sulla base del numero di soci presenti all'interno del singolo Circolo.

L'Assemblea Congressuale è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei delegati.

L'Assemblea Congressuale è sovrana, stabilisce il numero e i criteri per la composizione degli organismi dirigenti.

Elegge il Comitato Direttivo Nazionale, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Revisore legale(a norma dell' 31 del D.lgs. 117/2017) art. e il Comitato di Garanzia, e supplenti a detti organismi [nella misura del 20% (arrotondata per eccesso) degli effettivi e comunque nel numero minimo di due con il voto della maggioranza relativa dei delegati presenti, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale.

Partecipano di diritto al Congresso Nazionale, con la sola facoltà di parola, i componenti uscenti del Comitato Direttivo Nazionale, del Collegio dei Sindaci Revisori, del Comitato di Garanzia. Essi hanno il diritto al voto se delegati eletti dalle assemblee congressuali di Circolo.

Possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti delle istituzioni, enti, partiti, associazioni, personalità del mondo politico, culturale e sociale, esperti e singoli iscritti invitati dall'Associazione Nazionale e dalle Assemblee Congressuali di Circolo.

L'Assemblea Congressuale può essere convocata in via straordinaria a richiesta:

- della maggioranza assoluta del Comitato Direttivo Nazionale in carica;
- della maggioranza assoluta delle assemblee dei Circoli;
- del 30% degli iscritti.

L'Assemblea Congressuale delibera in base al voto di maggioranza relativa dei presenti, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale.

Le votazioni si svolgono di norma in modo palese, oppure con scrutinio segreto qualora sia richiesto da almeno il 20% dei delegati presenti all'assemblea.

Qualora fossero presenti più liste per l'elezione degli organismi dirigenti, la nomina degli eletti avverrà in forma proporzionale ai voti raccolti da ciascuna lista.

A ogni Assemblea congressuale ordinaria o straordinaria, qualsiasi carica precedentemente acquisita decade con esclusione degli organismi periferici eletti in virtù del nuovo Congresso e le funzioni di direzione sono assunte in forma transitoria dalla Presidenza del Congresso.

Articolo 13 (Comitato Direttivo Nazionale)

Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organismo politico dell'Associazione ed è formato da componenti eletti dal Congresso.

Il Comitato Direttivo Nazionale opera collegialmente. Decide i piani di attività, indirizza, controlla e annualmente verifica l'operato della Segreteria Nazionale, decide eventuali accordi con le istituzioni cubane e le associazioni internazionali, decide nel merito di adesione e partecipazione a istituzioni, organizzazioni, movimenti, iniziative nazionali e internazionali.

Il Comitato Direttivo Nazionale può avvalersi della collaborazione di personalità ed esperti nei vari settori delle attività previste dall'Associazione e dotarsi di specifiche commissioni tematiche.

Il Comitato Direttivo Nazionale decide sul rendiconto economico di esercizio dell'Associazione e stabilisce le modalità di ripartizione delle quote associative o di altri proventi per l'autofinanziamento dell'Associazione stessa. Il bilancio/rendiconto economico e finanziario consuntivo deve essere predisposto e approvato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo; il rendiconto preventivo deve essere predisposto e approvato entro il 31 gennaio dell'anno a quello cui si riferisce. I Bilanci/rendiconti approvati devono essere comunicati ai Circoli. Il Bilancio/rendiconto consuntivo deve essere pubblicato sul periodico dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.

Il Comitato Direttivo Nazionale, in caso di violazione delle norme previste dallo Statuto, delibera e comunica al Comitato di Garanzia i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti di singoli iscritti, che possono essere: diffida, sospensione dalla carica di socio e/o da qualsiasi altro incarico ricoperto nell'Associazione, espulsione o radiazione. Per quanto riguarda le strutture organizzative territoriali dell'Associazione le sanzioni previste sono il commissariamento e/ o lo scioglimento.

Le sanzioni disciplinari deliberate devono essere comunicate agli interessati con Raccomandata A/R entro 15 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

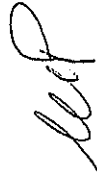
Le parti in causa possono ricorrere al Comitato di Garanzia entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo.

Il Comitato Direttivo Nazionale elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, la Segreteria Nazionale di cui stabilisce il numero dei componenti e il Tesoriere con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Elegge inoltre, su proposta della Segreteria Nazionale, l'Amministratore. Qualora l'Amministratore fosse individuato all'interno del Comitato Direttivo Nazionale decade dall'organismo e va immediatamente sostituito.

Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

La riunione del Comitato Direttivo Nazionale è validamente costituita ed è atta a deliberare, in prima convocazione, con almeno la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione la riunione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale.

I provvedimenti e/o le decisioni deliberate dal Comitato Direttivo Nazionale assumono carattere unitario e univoco e vanno rispettati e sostenuti da tutti i soci, fatte salve le prerogative previste dal presente Statuto in caso di provvedimenti di carattere disciplinare.



La riunione del Comitato Direttivo Nazionale deve essere convocata per iscritto, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima della data prevista, precisando l'ordine del giorno.

Sono considerati decaduti da componenti del Comitato Direttivo Nazionale coloro che assommano tre assenze non giustificate oppure sette assenze totali. Il Comitato Direttivo Nazionale propone la loro sostituzione, ricorrendo alla lista degli eletti supplenti, alla quale farà riferimento anche per posizioni comunque vacanti nel Comitato Direttivo Nazionale. I supplenti subentrano a far parte del Comitato Direttivo Nazionale a seguito di votazione dello stesso Comitato su proposta della Segreteria.

Lo stesso può cooptare nuovi componenti nella misura non superiore al 10% degli effettivi in aumento.

Il Presidente, la Segreteria Nazionale o singoli suoi componenti possono decadere in qualsiasi momento, o per dimissioni o con voto della maggioranza assoluta del Comitato Direttivo Nazionale in carica. In questo secondo caso se decade il Presidente automaticamente decade la Segreteria.

Al Comitato Direttivo Nazionale è altresì conferita la facoltà di intervenire sugli opportuni articoli dello Statuto per il recepimento degli obblighi derivanti da intervenute norme di legge e sopravvenute esigenze logistiche.

Articolo 14 (Segreteria Nazionale)

La Segreteria Nazionale è eletta dal Comitato Direttivo Nazionale su proposta del Presidente nazionale.

La Segreteria Nazionale si compone di un numero di consiglieri da 3 al 25% dei componenti del Direttivo Nazionale,

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione e in particolare svolge le seguenti funzioni:

- a) garantisce l'unità e l'autonomia dell'Associazione;
- b) mantiene i rapporti con le istituzioni cubane e le sedi diplomatiche, con le istituzioni nazionali e internazionali, con le associazioni a livello nazionale e internazionale;
- c) rende esecutivi i piani di attività e le proposte elaborate e approvate dal Comitato Direttivo Nazionale;
- d) elabora i piani di lavoro e le iniziative sottoponendole all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale;
- e) amministra il bilancio/rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, preparando le proposte da sottoporre al Comitato Direttivo Nazionale;
- f) cura la pubblicazione di periodici, riviste, studi, monografie e notiziari sulle attività associative, secondo le indicazioni del Comitato Direttivo Nazionale;
- g) convoca, quando è necessario, riunioni o assemblee delle diverse realtà territoriali, per un continuo e proficuo rapporto tra centro e base;
- h) partecipa con uno o più dei suoi componenti alle riunioni o attività dei Coordinamenti Regionali o dei Circoli, qualora ne venga fatta formale richiesta alla presidenza;
- i) sottopone alla discussione e al parere del Comitato Direttivo Nazionale, fatti e comportamenti in grave contrasto con le norme statutarie e con gli scopi e i principi dell'Associazione, per l'assunzione degli eventuali provvedimenti disciplinari;

Nell'ambito della Segreteria Nazionale sono suddivisi i compiti secondo i vari settori d'attività.

Anche per la Segreteria Nazionale vale la decadenza della carica dopo tre assenze non giustificate.

I componenti decaduti debbono essere sostituiti dal Comitato Direttivo Nazionale nella prima riunione utile convocata.

Alla Segreteria Nazionale sono attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e in particolare di richiedere e utilizzare fidi presso istituti di credito.

Articolo 15 (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Comitato Direttivo Nazionale.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte alle istituzioni italiane e cubane, nei confronti dell'ICAP e delle varie associazioni, enti, partiti, rappresentanze nazionali e internazionali.

Il Presidente è responsabile delle attività della Segreteria Nazionale, della convocazione e del funzionamento del Comitato Direttivo Nazionale.

Il Presidente deve garantire la tenuta di un registro dei verbali in cui devono essere annotate le presenze, le assenze, gli argomenti trattati e il risultato di eventuali votazioni di ogni riunione del Comitato Direttivo Nazionale.

Trasmette a breve scadenza ai Circoli, ai componenti del Comitato Direttivo, del Comitato di Garanzia e del Collegio dei Sindaci Revisori il resoconto della riunione del Comitato Direttivo.

La firma sociale spetta al Presidente, al Vice-Presidente, al Tesoriere e a uno o più soci con esclusione dell'Amministratore, secondo dove siano stabiliti i rapporti con i conti correnti bancari o postali. Le firme potranno essere congiunte o disgiunte, secondo le deliberazioni del Comitato Direttivo Nazionale.

Il Presidente ha potere di rappresentanza generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 16 (Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente è eletto dal Comitato Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, scelto all'interno della Segreteria Nazionale.

Subentra al Presidente in tutte le sue funzioni e responsabilità, compresa la legale rappresentanza dell'Associazione, su delibera della Segreteria Nazionale, in caso di suo prolungato impedimento, dimissioni o decesso.



Qualora il Presidente fosse impossibilitato a riassumere la propria funzione, il Comitato Direttivo Nazionale procede all'elezione di un nuovo Presidente e Vice-Presidente, nel rispetto del mandato e delle linee congressuali.

Articolo 17 (Tesoriere)

Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, gli è conferita la firma sui conti correnti bancari e postali, collabora con l'Amministratore nella cura della gestione finanziaria e nella predisposizione della bozza di bilancio da sottoporre all'organo di amministrazione.

Articolo 18 (Amministratore)

L'Amministratore ha il compito di provvedere alle registrazioni contabili e alle eventuali operazioni fiscali e amministrative, alla stesura del bilancio/rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione, al controllo del versamento delle quote associative da parte dei Circoli.

Inoltre deve relazionare al Comitato Direttivo Nazionale, quando ne sia fatta richiesta, sull'andamento amministrativo dell'Associazione.

L'Amministratore non può far parte del Comitato Direttivo Nazionale né del Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 19 (Collegio dei Sindaci Revisori e il Revisore Legale)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti di provata esperienza ed è eletto dall'Assemblea Congressuale con il voto della maggioranza relativa dei delegati, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale. Possono essere scelti anche tra esterni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla gli atti amministrativi dell'Associazione, vigila sulla regolarità del Bilancio/rendiconto economico e finanziario proponendo eventuali correzioni, modifiche, indicazioni per il buon funzionamento dell'aspetto amministrativo dell'Associazione.

Ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo sull'amministrazione.

Ha competenza su tutti i livelli dell'Associazione.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge al suo interno un Presidente.

Il Collegio può essere invitato a tutte le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale.

Il Collegio, nella persona del Presidente, ha l'obbligo di adire al Tribunale di Milano in caso di fondato sospetto sugli amministratori, per violazione dei loro doveri, o gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno all'associazione.

Il Revisore Legale viene nominato e svolge le funzioni previste dall'Art. 31 del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può svolgere il compito della revisione legale in base alle norme vigenti.

Articolo 20 (Comitato di Garanzia)

Il Comitato di Garanzia è l'organismo che contribuisce alla tutela dei principi ispiratori degli scopi delle regole di funzionamento dell'Associazione, della democrazia interna e dell'attuazione delle disposizioni delle regole dello Statuto.

Vigila sulla conformità degli statuti dei circoli alle politiche e allo statuto dell'Associazione Nazionale.

Il Comitato di Garanzia svolge la funzione di organo giudicante per qualsiasi controversia sorga tra singoli soci, tra un socio e la sua struttura territoriale, fra due o più Circoli, fra Circoli e Comitato Direttivo Nazionale o altra persona o organismo dirigente nazionale, di esprimere pareri sulla corretta interpretazione e attuazione delle norme statutarie, nonché sulle istanze di cui all'articolo 5.

Il ricorso alle misure disciplinari va considerato come rimedio estremo a inadempienze statutarie e a situazioni di pregiudizio dell'immagine dell'Associazione Nazionale non risolvibili con il confronto politico.

I provvedimenti del Comitato di Garanzia, relativi a questioni di carattere disciplinare, sono per gli associati definitivi e vincolanti.

Il Comitato di Garanzia ha competenza su tutti i livelli dell'Associazione ed è composto da cinque componenti e due supplenti, eletti dall'Assemblea Congressuale scelti tra gli iscritti con comprovata esperienza che non abbiano mai subito provvedimenti disciplinari. L'elezione dei componenti del Comitato di Garanzia avviene a maggioranza relativa, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale, dei voti dei delegati.

I componenti del Comitato di Garanzia non possono ricoprire alcun altro incarico a livello nazionale; gli stessi sono invitati permanenti, senza diritto di voto, alle riunioni del CDN.

Il Comitato di Garanzia elegge al suo interno un Presidente e, contestualmente, nomina un eventuale sostituto per i casi di prolungata assenza del Presidente stesso.

Il Comitato di Garanzia ha l'obbligo di esaminare le questioni oggetto di ricorso ad esso presentate con la massima obiettività, sentendo le parti in causa e di emettere un giudizio che dovrà comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di provvedimento disciplinare, ai soggetti e agli organismi interessati, al Comitato Direttivo Nazionale e a tutti i Circoli. I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati dal Comitato di Garanzia sono: la diffida, la sospensione dalla carica di socio ovvero da qualsiasi altro incarico ricoperto nell'Associazione, l'espulsione, la radiazione.



Il Comitato di Garanzia delibera sulla validità della decisione del Comitato Direttivo Nazionale sullo scioglimento o il commissariamento di un Circolo o di un Coordinamento Regionale.

Il Comitato di Garanzia ha altresì funzione giudicante per i componenti degli organismi nazionali.

Il giudizio del Comitato di Garanzia vengono assunti con votazione della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 21 (Il Circolo)

L'organizzazione di base dell'Associazione è il CIRCOLO che raggruppa tutti gli associati nell'ambito del suo territorio.

Il Circolo è la sede permanente per:

- discutere l'attività associativa a carattere nazionale, locale e regionale;
- far circolare le informazioni tra i soci;
- dibattere sugli avvenimenti che interessano gli scopi dell'Associazione;
- concretizzare l'impegno volontario d'attività e di idee di ogni singolo associato.

Il Circolo si costituisce, su parere vincolante della Segreteria Nazionale, con un minimo di 15 iscritti. La ratifica e le eventuali deroghe a questo numero minimo dovranno essere approvate dal Comitato Direttivo Nazionale.

L'assemblea congressuale del Circolo elegge un segretario, che ne assume la rappresentanza legale, un tesoriere e un amministratore, che costituiscono la struttura minima del Comitato Direttivo di un Circolo, nonché il suo o i suoi rappresentanti nel Coordinamento Regionale.

Nella città con più di 300.000 abitanti, possono essere costituiti più Circoli su iniziativa di singoli o per decisioni congressuali e non in contrapposizione con il Circolo/i già esistente/i. E' possibile costituire un comitato cittadino composto da rappresentanti dei Circoli. Compito del comitato cittadino è coordinare l'attività politica dei Circoli e le loro iniziative nell'ambito cittadino e rappresentare unitariamente l'Associazione Nazionale nei confronti di istituzioni, forze politiche e sociali del territorio.

In previsione dell'Assemblea Congressuale Nazionale tutte le cariche decadono e devono essere rinnovate nei tempi stabiliti dal Comitato Direttivo Nazionale per la partecipazione al Congresso Nazionale.

L'assemblea degli iscritti al Circolo deve essere convocata mediante comunicazione scritta (posta ordinaria o elettronica, salvo diversa disposizione dell'iscrittato/o) almeno 15 giorni prima della data prevista, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale.

L'assemblea del Circolo, si riunisce una volta l'anno per discutere e approvare l'attività svolta e programmare quella futura e il bilancio/rendiconto economico e finanziario. Il verbale dell'assemblea e copia del bilancio/rendiconto economico e finanziario dovranno essere trasmessi alla Segreteria Nazionale entro 15 giorni dallo svolgimento dell'assemblea. In caso di approvazione o modifiche apportate allo Statuto del Circolo, quest'ultimo deve essere inviato anche al Comitato di Garanzia negli stessi termini temporali. L'assemblea dei soci ha la possibilità di verificare l'operato dei dirigenti del Circolo e deliberare eventuali integrazioni o sostituzioni.

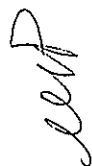
Il segretario del Circolo rappresenta l'Associazione Nazionale in loco, ha la firma assieme al tesoriere ed eventualmente a uno o più soci del Circolo.

Le firme possono essere congiunte o disgiunte, secondo le decisioni dell'assemblea.

Il Circolo gestisce i suoi fondi mediante un conto corrente bancario, e/o postale ad esso intestato, e, per l'espletamento della sua funzione, stipula, a suo nome, contratti di locazione, e/o comodato, nonché contratti d'utenza. Eventuali deroghe potranno essere valutate dalla Segreteria Nazionale conformemente al mandato del Comitato Direttivo Nazionale. E' categoricamente escluso a tale scopo l'utilizzo di conti correnti intestati a singole persone.

Ove per qualsiasi causa non fosse possibile proseguire nella gestione e amministrazione del Circolo, è convocata l'assemblea straordinaria la quale delibererà, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 3/4 degli aventi diritto, lo scioglimento del Circolo medesimo nominando uno o più commissari scelti tra gli iscritti del Circolo o nominati dal Comitato Direttivo Nazionale per il componimento degli affari urgenti e per le operazioni di chiusura dell'organismo.

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Segretario di Circolo. I partecipanti con diritto di voto sono gli iscritti al 31.12 dell'anno precedente l'assemblea straordinaria e e gli iscritti dell'anno in corso previa delibera di ammissione 30 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea. In caso di impossibilità da parte del Segretario di convocare l'assemblea straordinaria la stessa dovrà essere convocata dalla Segreteria Nazionale, sentiti i componenti del Direttivo di Circolo.



Articolo 22 (Coordinamento Regionale)

Il Coordinamento Regionale è un organo politico e rappresentativo, in proporzione al numero dei soci iscritti a ogni Circolo, di cui fa parte di diritto almeno un rappresentante per ogni Circolo. Nelle regioni in cui è presente più di un Circolo deve essere costituito il Coordinamento Regionale. Eventuali deroghe a tale vincolo devono essere deliberate dal Direttivo Nazionale su motivata istanza scritta dai circoli interessati.

L'Associazione, nel porsi l'obiettivo dello sviluppo della sua attività su tutto il territorio nazionale, promuove la formazione di Coordinamenti Regionali fra tutti i Circoli esistenti nella regione. Nel caso delle Province Autonome di Trento e Bolzano, possono essere istituiti i rispettivi Comitati di Coordinamento provinciali, costituiti da almeno due Circoli, che assumono tutte le prerogative statutarie previste per i Coordinamenti Regionali.

Possono essere invitati partecipare alle attività del Coordinamento Regionale anche persone rappresentative o esperti che collaborano con l'Associazione.

Il Coordinamento Regionale elegge al proprio interno un coordinatore che assume la rappresentanza legale del Coordinamento Regionale e un amministratore, si riunisce periodicamente e stabilisce un piano di attività tenendo conto degli impegni nazionali, delle forze e dei mezzi e delle possibilità reali per realizzare obiettivi concreti.

Il Coordinamento Regionale è la sede per lo scambio di informazioni ed esperienze tra le varie realtà di base, all'interno del quale si promuove il più stretto raccordo tra i Circoli e gli organismi nazionali. Esso rappresenta l'Associazione nei rapporti con le istituzioni locali al proprio livello.

Il Coordinamento Regionale ha il compito di garantire la vita democratica delle associazioni territoriali che fanno capo a esso, dare un aiuto a quelle più deboli, sviluppare iniziative autonome nell'ambito del proprio territorio al fine di sostenere o raggiungere gli obiettivi dell'Associazione Nazionale.

Ogni Coordinamento Regionale non appena formato, ha l'obbligo di comunicare la sua composizione alla Segreteria Nazionale, che a sua volta ne dà notizia al Comitato Direttivo Nazionale. Ha l'obbligo altresì di relazionare sulle decisioni delle riunioni e sulla sua attività alla Segreteria Nazionale, oltre che sulle eventuali modificazioni dei suoi componenti.

In accordo con la Segreteria Nazionale, il Coordinamento Regionale promuove anche rapporti con le istituzioni cubane per scambi culturali, artistici, di gemellaggio, di attività varie, compresi viaggi di studio, turismo e di lavoro volontario.

Il Coordinamento Regionale gestisce i suoi fondi mediante un conto corrente bancario e/o postale e un proprio codice fiscale, a sé intestato. E' categoricamente escluso a tale scopo l'utilizzo di conti correnti postali e/o bancari intestati a singoli soci.

Il Coordinamento Regionale, una volta l'anno, discute e approva l'attività svolta e il rendiconto economico e finanziario e programma l'attività futura. Il verbale della discussione e copia del rendiconto economico e finanziario dovranno essere trasmessi alla Segreteria Nazionale e ai Circoli esistenti nella regione.

Il Coordinamento Regionale è abilitato a iscriversi nei registri regionali delle associazioni di promozione sociale e a stipulare le relative convenzioni.

Articolo 23 (Autonomia delle strutture)

Ogni struttura dell'Associazione Nazionale, nel proprio ambito e autonomia di funzioni, è responsabile del proprio patrimonio mobile e immobile, ed è altresì responsabile della propria attività finanziaria, della propria sede, dei contratti e/o impegni di carattere economico e/o finanziario con società, associazioni, persone terze o istituzioni.

Articolo 24 (Autofinanziamento)

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e tutte le sue organizzazioni presenti sul territorio svolgono la loro attività senza fini di lucro e traggono i loro proventi da:

- a) quote associative;
- b) contributi volontari da persone, istituti pubblici e privati, da organizzazioni democratiche, donazioni, lasciti, ecc.;
- c) attività diverse e promozionali, pubblicazioni letterarie, musicali, prodotti artigianali, iniziative culturali, politiche, sportive, spettacoli e feste, viaggi o altre forme di carattere ricreativo;
- d) sottoscrizioni tra i soci o nell'ambito delle attività sociali svolte secondo gli scopi della Associazione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

Articolo 25 (Informazione)

L'Associazione dispone di una propria rivista periodica denominata "El Moncada".

La quota d'abbonamento alla pubblicazione è compresa nella quota d'iscrizione all'Associazione. I soci hanno il diritto di ricevere gratuitamente la rivista al proprio domicilio.

La collaborazione a "El Moncada" è aperta a tutti i Circoli e a tutti i soci.

La redazione della rivista è nominata dalla Segreteria Nazionale e svolge un lavoro autonomo. Il periodico informa i soci sulla linea politica dell'Associazione, sugli obiettivi che si propone, sull'attività dei Circoli, su vari argomenti relativi a Cuba e su quelli che possono riguardare tematiche di dibattito.



Sostiene le campagne politiche, di tesseramento, di sottoscrizioni, dei viaggi, delle brigate di lavoro e tutte le iniziative che sono decise dal Comitato Direttivo Nazionale.

I Circoli sono tenuti a sostenere finanziariamente la rivista con iniziative varie.

Articolo 26 (Avanzi di gestione e patrimonio)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, ogni provento delle attività tra i soci in ogni modo denominate durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione, ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per garantire il proseguimento delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'insieme dei beni mobili e immobili di sua proprietà. Il patrimonio non può essere alienato, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione di un Congresso straordinario.

Il Patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento della attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel caso di scioglimento di un Circolo, i suoi beni mobili e immobili ed eventuali fondi di capitali diventano patrimonio dell'Associazione Nazionale.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, dovuto a qualsiasi motivo, il Congresso straordinario procederà alla nomina di uno o più liquidatori allo scopo di accertare la sua consistenza patrimoniale.

Il Patrimonio sarà devoluto a Enti o ad Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite dai liquidatori e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D.Lgs 117 del 3 luglio 2017.

Articolo 27 (Bilancio /Rendiconto economico annuale)

L'Associazione deve redigere il Bilancio/rendiconto di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dal Comitato Direttivo nazionale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio/rendiconto.

Art. 28 (Scioglimento)

Lo scioglimento di ITALIA CUBA può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto, solo da un Congresso Nazionale appositamente convocato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a Enti o Associazioni del Terzo settore aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle di ITALIA CUBA, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi ragione di un Circolo, o Coordinamento Regionale, il patrimonio del Comitato sciolto o estinto, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto

disposto al riguardo dalle norme vigenti di cui al D.Lgs 117/2017. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Articolo 29 (Sede Nazionale)

L'Associazione Nazionale ha la sua sede legale a Milano in Via Pietro Borsieri 4. Ogni necessità di modifica che intervenga prima della scadenza congressuale sarà deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 30 (Norma finale)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DI AMICIZIA ITALIA - CUBA**
Segreteria: Via Borsieri, 4 - 20159 MILANO
Tel. 02-68.08.62

